

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste
(MARCORA)

di concerto col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato
(PRODI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 DICEMBRE 1978

Ulteriore proroga per gli assessori regionali dell'agricoltura della potestà di cui all'articolo 12 della legge 8 luglio 1975, n. 306, in materia di contrattazione per la determinazione del prezzo del latte

ONOREVOLI SENATORI. — Nello scorso dicembre 1977 il Governo, al fine di evitare un vuoto applicativo della legge 8 luglio 1975, n. 306, nella parte concernente la determinazione del prezzo del latte alla produzione per l'anno 1978, adottò il decreto-legge n. 941 che fu poi convertito nella legge 8 febbraio 1978, n. 33.

Con tale provvedimento gli assessori regionali all'agricoltura furono autorizzati ad esercitare anche per il latte commercializzato nel suddetto anno la potestà, loro attribuita dalla legge n. 306 del 1975 per le campagne precedenti, di procedere, in caso di mancata costituzione delle associazioni dei produttori di latte — i cui rappresentanti debbono dar vita all'apposito comitato economico chiamato a partecipare, unitamente alle categorie industriali ed alle centrali del latte, alla contrattazione collettiva per la determinazione del prezzo del prodotto —, a convocare le rappresentanze delle organizzazioni professionali dei produttori agricoli, delle organizzazioni cooperative agricole, delle industrie trasformatrici e delle centrali per far luogo a detta contrattazione.

Poichè tuttora tali associazioni non si sono costituite, per la fissazione del prezzo del latte nella campagna 1979 è necessario prorogare ulteriormente la suddetta potestà agli assessori, garantendo in tal modo l'operatività della legge n. 306 del 1975 e scongiurando le conseguenze negative che si determinerebbero nel settore lattiero-caseario da un arresto di tale operatività.

Si ritiene che con l'entrata in vigore della legge 20 ottobre 1978, n. 674, concernente norme sull'associazionismo dei produttori agricoli, la quale ha disciplinato in modo organico la materia dettando norme integrative del regolamento comunitario n. 1360 del 19 giugno 1978, la costituzione delle associazioni dei produttori di latte possa trovare concreta realizzazione, in modo che per le campagne successive al 1979 la legge n. 306 del 1975 possa essere applicata senza ricorso alle norme di carattere transitorio, la cui efficacia è stata prorogata con il decreto-legge n. 941 già citato e si propone di ulteriormente prorogare con il presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Ai fini della contrattazione per la determinazione del prezzo del latte di cui agli articoli 8 e 9 della legge 8 luglio 1975, n. 306, gli assessori regionali dell'agricoltura sono autorizzati ad esercitare la potestà loro attribuita dall'articolo 12 della stessa legge anche per il latte commercializzato nell'anno 1979.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.